

(N. 2018-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER)

Comunicata alla Presidenza l'8 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 agosto 1982
(V. Stampato n. 3215)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La convenzione fra Italia e Finlandia sulla doppia imposizione segue, nella sua impostazione concettuale, le formulazioni oramai consuete tanto nello schema OCSE che nelle precedenti convenzioni già concluse dal nostro Paese, in materia di doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio.

Ciò, in particolare, vale per le nozioni di « persone fisiche e giuridiche », « imprese », « società », « traffico internazionale », « residente di uno Stato contraente agli effetti fiscali », « stabile organizzazione », ed altre, qui definite nel modo consueto.

Va in particolare sottolineato, nella nozione di « residenza fiscale », per quanto riguarda l'ipotesi di persona residente nei due paesi, il prevalere del principio della connessione reale (riferimento al luogo di abitazione permanente) e, in carenza di univocità di questo, del principio di residenza permanente di fatto (luogo che è centro di interessi vitali e, in carenza, luogo di soggiorno abituale) su quelli formali (iscrizione anagrafica) i quali verranno perciò impiegati solo come mezzo di prova.

È ben noto che due grandi regole di delimitazione del potere fiscale si sovrappongono, a livello internazionale, dando luogo alla problematica delle doppie imposizioni: quella della cittadinanza o nazionalità del contribuente e quella delle territorialità cioè del luogo ove è generata la materia imponibile: nel nostro caso il luogo ove sorge il reddito e ove si trova il patrimonio. Il primo principio si addice alla attuazione del criterio di « globalità » di considerazione della capacità contributiva (intero reddito, intero patrimonio) che ispira la tassazione personale progressiva nelle imposte dirette (comprese quelle di successione, purtroppo non incluse nella presente convenzione). Esso vuole che tutto ciò che è destinato a entrare nella capacità contributiva di un residente sia tassato nel paese di residenza. Il

secondo principio si addice alla attuazione del criterio di sovranità — e quindi anche di sovranità fiscale — che vuole che tutto ciò che origina in un certo territorio sia sottoposto al potere — e quindi anche al potere di imposizione — dello Stato di cui tale territorio fa parte, in rapporto ai benefici territoriali della pubblica spesa.

In generale — opportunamente — questa convenzione si ispira al principio della territorialità ovvero dell'origine per gli immobili, ivi compresi quelli utilizzati per le professioni nonchè per gli utili delle imprese ovvero di loro stabili organizzazioni. Anche le plusvalenze — ove tassabili — sono tassate nel luogo d'origine. La convenzione prevede anche l'imposta immobiliare, benchè ancora non esistente in Italia. Anche per essa si applica il principio dell'origine. La convenzione non menziona l'INVIM ma ad avviso del relatore ad essa si applica il principio dell'origine perchè essa o è configurabile come imposta sul patrimonio o su plusvalenze immobiliari: categorie di tributi per cui la convenzione pone il principio dell'origine.

Per i dividendi, i canoni, i redditi professionali (salvo quelli di artisti e sportivi) giuridicamente è stabilito il principio della destinazione, riferito al residente. E così pure per gli studenti (le cui borse dovrebbero essere comunque esenti nel paese che le dà).

Per le trattenute effettuate su redditi professionali e su canoni (*royalties* ecc.) nel paese di origine, vi è l'obbligo per il paese di destinazione di effettuare la detrazione dall'imposta che esso applica salvo che — per l'Italia — la tassazione sia con « imposte secche ». Così, anche qui finisce a prevalere il criterio dell'origine, che è il più corretto fra Stati.

Per i redditi di lavoro dipendente si è stabilito il principio della origine, solo ove il lavoro sia prestato per più di 183 giorni e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sia pagato da un residente del luogo d'origine del reddito; diversamente prevale — e ci sembra opportuno — il criterio di destinazione. Per le pensioni si è seguito il criterio d'origine per quelle di previdenza sociale e quello di destinazione per le altre, si presume per motivi di semplicità, che non sembrano, peraltro, del tutto convincenti.

Nel complesso, la Commissione affari esteri ritiene di esprimere giudizio favorevole sulla convenzione — anche perchè in questa materia difficilmente è ottenibile la perfezione — ed invita, pertanto, l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

BONIVER, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

29 settembre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

19 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, della Convenzione stessa.